



Bruxelles, 9.12.2020
COM(2020) 772 final

**RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL
CONSIGLIO**

**relativa all'applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce
un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non
dichiarata e non regolamentata (regolamento INN)**

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

relativa all'applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (regolamento INN)

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO . 1

1. Introduzione	2
2. Situazione attuale – progressi rispetto alla comunicazione del 2015	4
2.1 Cooperazione con gli Stati membri	4
➤ Gli Stati membri e le loro responsabilità in quanto Stati di bandiera	4
➤ Gli Stati membri e le loro responsabilità in quanto Stati costieri.....	5
➤ Gli Stati membri e le loro responsabilità in quanto Stati di approdo.....	6
➤ Gli Stati membri e le loro responsabilità in quanto Stati di commercializzazione: il sistema di certificazione delle catture	6
➤ Utilizzo del sistema di assistenza reciproca tra gli Stati membri e la Commissione e con paesi terzi	7
2.2 Cooperazione con paesi terzi	8
➤ Creare parità di condizioni attraverso il dialogo	8
➤ Creazione di una rete di alleati.....	10
➤ Promozione di sistemi di certificazione delle catture	11
➤ Promozione dell'attuazione dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato d'approdo	11
➤ Impatto dei dialoghi sulla pesca INN sui paesi APPS.....	11
➤ Sostegno a favore di paesi terzi.....	12
2.3 Altri quadri di cooperazione internazionale e cooperazione con le parti interessate.....	14
3. Sfide principali nell'attuazione del regolamento INN	14
3.1 Attuazione all'interno dell'UE	14
➤ Dialoghi con paesi terzi.....	15
➤ Rafforzamento della governance internazionale per contrastare la pesca INN	15
➤ Cooperazione e coordinamento.....	16
4. Conclusioni	17

1. Introduzione

Come previsto dall'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento, la presente relazione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN). La relazione fa il punto principalmente sulle informazioni fornite dagli Stati membri sotto forma di risposte a un questionario inviato dalla Commissione¹ dall'ultima comunicazione del 1° ottobre 2015², ma anche su qualsiasi altra informazione pertinente pervenuta alla Commissione da eventuali parti interessate nel periodo specificato. Fornisce inoltre una panoramica delle attività che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del regolamento INN. Su questa base, individua altresì le sfide principali in termini di attuazione.

La pesca INN rimane una delle maggiori minacce all'uso sostenibile delle risorse della pesca. Sfortunatamente, la natura dinamica, adattabile e clandestina della pesca INN rende impossibile stimarne l'impatto in modo semplice. Calcoli approssimativi indicano tuttavia che la pesca INN negli oceani del mondo rappresenta circa 11–26 milioni di tonnellate di pesce ogni anno, pari a un prezzo finale annuo di 9–21 miliardi di EUR³.

Nel traguardo 14.4 dell'obiettivo 14 "Vita sott'acqua", dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata nel 2015, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha espressamente sollecitato la comunità internazionale a "*regolamentare in maniera efficace la raccolta e a porre fine alla pesca eccessiva, alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata nonché alle pratiche di pesca distruttive entro il 2020*"⁴. Di conseguenza l'UE è fortemente impegnata a conseguire una riduzione costante della pesca INN e, in definitiva, a eliminare tale pratica.

La comunicazione sul Green Deal europeo⁵ per l'Unione europea individua come priorità l'approccio di tolleranza zero nei confronti della pesca INN. Tale approccio è un aspetto importante anche nel contesto della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030⁶ nonché un aspetto fondamentale per una transizione globale verso sistemi alimentari sostenibili, come affermato nella strategia "Dal produttore al consumatore"⁷. Chiede un'azione forte da parte dell'UE nel contesto della dimensione esterna della politica comune della pesca (PCP), in particolare attraverso gli sforzi per eliminare la pesca INN nelle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP)⁸, nel contesto degli accordi di partenariato per una pesca

¹ Informazioni fornite dagli Stati membri relative al periodo 2016-2017. Tali informazioni vengono fornite ogni due anni, sulla base di un questionario preparato dalla Commissione.

² COM(2015) 480 del 1° ottobre 2015.

³ <http://www.fao.org/3/a-i6069e.pdf>.

⁴ "Traguardo 14.4: entro il 2020, regolamentare in maniera efficace la raccolta e porre fine alla pesca eccessiva, alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata nonché alle pratiche di pesca distruttive ed attuare piani di gestione basati su dati scientifici, al fine di ripristinare gli stock ittici nel più breve tempo possibile, raggiungendo quanto meno livelli che possano produrre il rendimento massimo sostenibile determinato in base alle loro caratteristiche biologiche".

<https://unstats.un.org/sdgs/metadata/?Text=&Goal=14&Target=14.4>.

⁵ COM(2019) 640 dell'11 dicembre 2019.

⁶ COM(2020) 380 del 20 maggio 2020.

⁷ COM(2020) 381 del 20 maggio 2020.

⁸ Per l'elenco dettagliato cfr.: https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/rfmo_it.

sostenibile (APPS) dell'UE e completando la revisione delle norme in materia di controllo dell'UE⁹. La lotta contro la pesca INN a livello mondiale costituisce altresì un elemento importante della comunicazione congiunta sulla governance internazionale degli oceani del 2016¹⁰. La politica volta a eliminare la pesca INN è infine pertinente nel contesto dell'agenda per la sicurezza marittima dell'UE¹¹.

Il sistema dell'UE destinato a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN è integrato nel diritto internazionale della pesca, in particolare:

- la convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare (UNCLOS);
- l'accordo delle Nazioni Unite sugli stock ittici (UNFSA) del 1995; e
- l'accordo del 1993 inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare (accordo di conformità).

Tali strumenti sono interpretati e confermati da strumenti non vincolanti, quali quelli sviluppati dall'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), in particolare il codice di condotta del 1995 per una pesca responsabile (codice di condotta) e il piano d'azione internazionale del 2001 per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IPOA-INN), uno dei numerosi piani di azione internazionali adottati in relazione al codice di condotta. Collettivamente, questi strumenti giuridici, vincolanti e non vincolanti, comprendono una serie di misure che si rafforzano e si completano a vicenda.

Al fine di rafforzare l'attuazione dell'IPOA-INN, nel 2009 la FAO ha altresì adottato l'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata¹² (PSMA), entrato in vigore nel giugno del 2016¹³. Il PSMA è il primo e unico strumento globale giuridicamente vincolante destinato ad affrontare direttamente la pesca INN come suo obiettivo principale. Sebbene non crei strumenti internazionali nuovi per contrastare la pesca INN, stabilisce norme minime per l'esercizio della competenza giurisdizionale per gli Stati di approdo nel contesto della pesca INN. Altri importanti contributi della FAO degli ultimi anni comprendono le linee guida volontarie della FAO del 2014 per il comportamento degli Stati di bandiera e le linee guida volontarie della FAO del 2017 per i sistemi di documentazione delle catture. L'UE ha fornito contributi importanti a tali iniziative che contribuiscono a rafforzare ulteriormente il diritto internazionale della pesca e forniscono orientamenti significativi nella lotta contro la pesca INN.

L'approccio unico dell'UE al contrasto della pesca INN si basa sul regolamento (CE) n. 1005/2008. Adottando ed attuando tale regolamento, l'UE ha introdotto per la prima volta un quadro completo per la lotta contro la pesca INN che trasforma le intenzioni in azioni e stabilisce parità di condizioni a livello mondiale nel settore della pesca.

⁹ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R1224>.

¹⁰ L'UE partecipa attivamente a cinque ORGP per la pesca del tonno, 12 ORGP per la pesca di specie diverse dal tonno e altre organizzazioni del settore della pesca. Per l'elenco completo cfr.:
https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/rfmo_it.

¹¹ https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/maritime-security_it.

¹² <http://www.fao.org/port-state-measures/en/>.

¹³ L'UE ha approvato l'accordo con decisione 2011/443/UE del Consiglio del 20 giugno 2011.

Il regolamento stabilisce che tutti i paesi, siano essi Stati membri o paesi terzi, hanno la responsabilità di adempiere i propri obblighi internazionali nella loro qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri o Stati di commercializzazione. Si è dimostrato essere uno strumento trasparente e non discriminatorio, applicabile a tutte le navi dedite allo sfruttamento commerciale di risorse della pesca e a tutti i cittadini dell'Unione che esercitano attività di pesca, indipendentemente dalla bandiera.

Dieci anni dopo l'entrata in vigore del regolamento INN, l'Unione è considerata uno dei principali attori nel contrasto della pesca INN a livello mondiale. Perseverare nelle azioni destinate a contrastare la pesca INN consoliderà ulteriormente il ruolo dell'UE in questo settore.

2. Situazione attuale – progressi rispetto alla comunicazione del 2015

La comunicazione del 2015 faceva riferimento a ulteriori attività volte a migliorare il sistema in vigore in quel momento ed eventualmente a semplificare e modernizzare l'attuazione del regolamento INN, in particolare passando da un sistema di certificazione delle catture cartaceo a uno elettronico. La Commissione ha annunciato che avrebbe continuato a cooperare con i paesi terzi attraverso il dialogo e la possibilità di offrire a tali paesi aiuti tecnici e allo sviluppo per affrontare i loro problemi in materia di pesca INN.

I quattro settori di azione interconnessi previsti dal regolamento INN sono:

- il sistema di certificazione delle catture dell'UE;
- il sistema di assistenza reciproca tra gli Stati membri;
- il processo di cooperazione con paesi terzi; e
- gli elenchi delle navi INN.

Tutti questi strumenti si sono dimostrati efficaci nella lotta contro la pesca INN negli ultimi cinque anni.

Dall'ultima comunicazione sono stati conseguiti numerosi risultati tangibili. La presente relazione presenta i risultati principali conseguiti nell'ambito del regolamento INN tra il 2015 e il 2019.

2.1 Cooperazione con gli Stati membri

- Gli Stati membri e le loro responsabilità in quanto Stati di bandiera

L'UE ha consolidato le sue azioni per quanto concerne le responsabilità degli Stati membri nella loro qualità di Stati di bandiera adottando misure nuove per gestire più efficacemente le operazioni della sua flotta al di fuori delle acque dell'UE (gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne)¹⁴. Tutte le attività di pesca dei pescherecci

¹⁴ Regolamento (UE) 2017/2403 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, relativo alla gestione sostenibile delle flotte da pesca esterne e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1006/2008 del Consiglio.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32017R2403>.

dell'UE svolte al di fuori delle acque dell'UE o che rientrano nella competenza di un'organizzazione regionale di gestione della pesca (ORGP) devono essere specificamente autorizzate dallo Stato membro di bandiera, che è altresì responsabile della corretta gestione di tali autorizzazioni di pesca¹⁵. La Commissione trasmette le autorizzazioni alle ORGP e ai paesi terzi pertinenti, a patto che siano soddisfatte le condizioni e i criteri di ammissibilità pertinenti. Inoltre, anche al di fuori delle acque dell'UE, i pescherecci dell'Unione rimangono soggetti tanto alle norme di controllo dell'UE¹⁶ quanto a quelle previste dal regolamento INN.

Dopo aver valutato il regime attuale di controllo della pesca, la Commissione ha deciso altresì di iniziare a rivederlo. La proposta della Commissione sulla sua revisione è stata adottata il 30 maggio 2018¹⁷. La Commissione ha deciso di proporre una serie di modifiche al regolamento sul controllo, nonché modifiche mirate al regolamento INN e al regolamento istitutivo dell'EFCA. L'obiettivo generale della revisione è modernizzare, rafforzare e semplificare il regime di controllo della pesca dell'UE ed estendere la parità di condizioni nei controlli della pesca. In particolare la proposta chiarisce, rafforza e armonizza le disposizioni di attuazione, soprattutto per quanto riguarda le misure e le sanzioni per violazioni gravi. Tra le sue ambizioni rientrano anche:

- la creazione di un sistema di dati sulla pesca più affidabile e completo, comprensivo della comunicazione delle catture completamente digitalizzata, da applicare a tutti i pescherecci dell'UE¹⁸;
- l'estensione del sistema elettronico di localizzazione a tutti i pescherecci, compresi quelli piccoli;
- l'introduzione di nuove procedure di pesatura per i prodotti della pesca;
- il rafforzamento delle norme di registrazione delle catture per la pesca ricreativa;
- il miglioramento della tracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura dell'UE e importati; e
- il rafforzamento delle norme sugli attrezzi da pesca.

➤ Gli Stati membri e le loro responsabilità in quanto Stati costieri

Le stesse norme in materia di controllo che si applicano ai pescherecci dell'UE sono applicabili anche ai pescherecci di paesi terzi che operano nelle acque dell'UE, salvo diverso accordo con il paese terzo interessato.

La Commissione mantiene una stretta collaborazione con gli Stati membri per prevenire, scoraggiare e individuare eventuali attività di pesca INN. Incoraggia inoltre gli Stati membri a segnalare qualsiasi sospetto di pesca INN praticata da pescherecci di paesi terzi nelle loro acque¹⁹ e fa pieno uso del sistema di assistenza reciproca affinché il pesce

¹⁵ Dati relativi a giugno 2019 (fatta eccezione per la zona di competenza della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo, CGPM): 5 843 pescherecci, corrispondenti a 8 818 autorizzazioni di pesca.

¹⁶ Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca.
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32009R1224>.

¹⁷ COM(2018) 368 final del 30 maggio 2018.

¹⁸ Compresi i pescherecci di lunghezza inferiore a 12 metri.

¹⁹ Nel periodo 2016-2017 gli Stati membri hanno segnalato 36 avvistamenti di pescherecci stranieri. Informazioni basate sulle relazioni degli Stati membri relative al periodo 2016-2017 ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1.

catturato illegalmente non sia immesso nel mercato dell'UE. La Commissione facilita inoltre la cooperazione regolare tra Stati membri e paesi terzi.

➤ Gli Stati membri e le loro responsabilità in quanto Stati di approdo

Il regolamento sul controllo prevede un quadro di controllo portuale adeguato, che comprende ispezioni in porto o allo sbarco. Il regolamento INN integra e prevede un regime efficace di ispezione in porto per i pescherecci di paesi terzi che fanno scalo nei porti degli Stati membri.

Nelle loro relazioni alla Commissione, gli Stati membri forniscono informazioni sui risultati delle ispezioni in porto nonché sugli sbarchi diretti e i trasbordi di prodotti della pesca da parte di pescherecci di paesi terzi²⁰.

Nel periodo 2016–2017 sono stati circa 4 349 i pescherecci di paesi terzi che hanno effettuato sbarchi presso porti dell'Unione e gli Stati membri dell'UE hanno ispezionato 635 di tali pescherecci.

➤ Gli Stati membri e le loro responsabilità in quanto Stati di commercializzazione: il sistema di certificazione delle catture

Trattandosi di uno dei mercati più grandi al mondo per i prodotti della pesca, l'UE ha la responsabilità di garantire che i prodotti della pesca derivanti dalla pesca INN non raggiungano il suo mercato.

Il sistema di certificazione delle catture istituito dal regolamento INN si è dimostrato efficace nel mantenere il pesce catturato in questo modo fuori dal mercato dell'UE.

Più di 92 paesi hanno notificato alla Commissione le autorità abilitate in ciascun paese ad attestare la veridicità delle informazioni contenute nei certificati di cattura rilasciati per i prodotti esportati nel mercato dell'UE (le "autorità competenti"). Ogni anno, in relazione alle importazioni, vengono presentati in media alle autorità competenti degli Stati membri circa 200 000 certificati di cattura e 25 000 dichiarazioni di trasformazione²¹. Nel periodo 2016-2019 i dinieghi di importazione nel mercato dell'UE di prodotti della pesca conformemente al sistema di certificazione delle catture INN hanno continuato a diminuire.

Come anticipato nella comunicazione del 2015, nel maggio del 2019 la Commissione ha lanciato²² un sistema informatico denominato CATCH, progettato per digitalizzare i certificati di cattura e le relative procedure da utilizzare all'importazione. L'obiettivo alla base del sistema CATCH è sviluppare un'applicazione basata sul web destinata a sostenere la gestione di documenti ufficiali e automatizzare le relative procedure, come stabilito nel regolamento INN. La finalità ultima di un tale sistema a livello di Unione è facilitare e armonizzare le procedure di verifica svolte dalle autorità competenti degli Stati membri e contribuire a garantire parità di condizioni per gli importatori dell'UE.

²⁰ Sempre ai sensi dell'articolo 55, paragrafo 1, del regolamento INN.

²¹ Stima della Commissione basata sulla notifica effettuata dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 5, del regolamento INN.

²² In media ogni anno vengono stanziati 350 000 EUR per lo sviluppo di CATCH.

Gli sviluppi in CATCH seguono le linee guida volontarie della FAO sui sistemi di documentazione delle catture²³ adottate nel 2017. CATCH è stato sviluppato su TRACES, una piattaforma con 30 000 utenti esistenti provenienti da oltre 80 paesi nel mondo. TRACES è utilizzato dal 2005 dalle autorità degli Stati membri e dagli importatori UE per i controlli relativi ai requisiti sanitari per il commercio intra-UE e le importazioni di animali, alimenti, mangimi e piante; attualmente viene utilizzato anche per verificare i certificati di cattura. La proposta della Commissione di rivedere il regolamento sul controllo comprende disposizioni giuridiche sull'uso di CATCH. L'uso obbligatorio di CATCH dipende dalla finalizzazione della revisione in corso del regime di controllo della pesca e dalla sua entrata in vigore. Fino ad allora, i paesi dell'UE e i loro operatori nazionali lo useranno su base volontaria²⁴.

La Commissione si sta concentrando sul lavoro attualmente svolto dall'UN CEFAC (il Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico) per valutare la possibilità di utilizzare il formato FLUX per garantire l'interoperabilità con CATCH degli ambienti informatici di paesi terzi per i controlli sui prodotti della pesca. Sta altresì lavorando per stabilire un sistema elettronico di scambio di certificati (EU CSW-CERTEX²⁵) per tutte le dogane dell'UE nel contesto dell'iniziativa dell'UE "sportello unico per le dogane". È previsto che CATCH diventi parte del sistema EU CSW-CERTEX.

- Utilizzo del sistema di assistenza reciproca tra gli Stati membri e la Commissione e con paesi terzi

Il sistema di assistenza reciproca istituito dall'articolo 51 del regolamento INN ha dimostrato la sua validità nell'aiutare gli Stati membri ad attuare tale regolamento. Tutti gli Stati membri hanno nominato funzionari di collegamento unici per la pesca INN incaricati dello svolgimento di questo compito.

Il sistema facilita la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione e con i paesi terzi. Ciò è essenziale per garantire che la pesca INN sia adeguatamente sottoposta a indagini e sanzionata. Il sistema ha facilitato un continuo scambio di informazioni su allarmi, intelligence e risultati di indagini condotte laddove vi erano indizi di attività di pesca INN.

Dal 2015 la Commissione ha inviato oltre 170 allarmi ai funzionari di collegamento unici degli Stati membri per indirizzare le verifiche che effettuano sulle situazioni di rischio e per richiedere indagini su presunte attività di pesca INN e infrazioni gravi. Gli Stati membri invocano inoltre regolarmente le disposizioni del regolamento INN sull'assistenza reciproca per cooperare tra loro e con le autorità amministrative di paesi terzi. Nel complesso ciò ha migliorato l'attuazione del regolamento INN. Il ricorso attivo all'assistenza reciproca si è dimostrato efficace per bloccare l'importazione nel mercato

²³ <http://www.fao.org/iuu-fishing/international-framework/voluntary-guidelines-for-catch-documentation-schemes/en/>.

Per ulteriori informazioni sul regime, cfr.:

²⁵ https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/docs/body/catch-it-system_en.pdf.

https://ec.europa.eu/taxation_customs/general-information-customs/electronic-customs/eu-single-window-environment-for-customs_en.

dell'UE di prodotti della pesca INN per un valore di milioni di euro, provenienti in particolare dal Corno d'Africa.

2.2 Cooperazione con paesi terzi

Dal 2015 la Commissione ha continuato a interagire con diversi paesi terzi e a sostenerli nell'attuazione di riforme fondamentali delle loro politiche della pesca. Tali riforme hanno portato a revisioni della legislazione nazionale, allineandola agli obblighi internazionali, alla creazione di strutture amministrative più forti e al miglioramento del sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza. In questo modo, anche gli accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) dell'UE con paesi terzi hanno contribuito a rafforzare la governance, migliorando nel contempo la capacità dei paesi terzi e l'uso di strumenti per contrastare la pesca INN. Sono state attuate misure specifiche utilizzando la componente di sostegno settoriale degli APPS.

In generale i paesi terzi hanno assunto una posizione attiva sul problema della pesca INN e hanno mostrato la volontà di intraprendere un'azione più forte. Ciò dimostra che tali paesi hanno fatto proprie le riforme che allineano i loro regimi di controllo della pesca con gli standard internazionali. L'esperienza mostra tuttavia anche che solo una volontà politica forte e persistente potrà ottenere risultati duraturi e garantire nel tempo il rispetto delle norme in materia di pesca.

- Creare parità di condizioni attraverso il dialogo

I dialoghi bilaterali sulla pesca INN con i paesi terzi rimangono il fulcro della cooperazione ai sensi del regolamento INN.

La decisione della Commissione di avviare un dialogo dipende da una serie di indicatori che determinano l'efficacia delle misure adottate da diversi paesi per contrastare la pesca INN.

Tale valutazione tiene conto del fatto che i paesi terzi agiscano in qualità di Stati di bandiera, costieri, di approdo o di commercializzazione. Gli indicatori pertinenti includono la conformità con gli strumenti del diritto internazionale, l'attuazione di linee guida volontarie, l'attuazione efficace delle misure delle ORGP, la politica per la flotta, la conservazione, la gestione e il controllo delle acque soggette a competenze giurisdizionali nazionali, i quadri di applicazione e l'entità della produzione ittica (stock, flotte) o dei flussi commerciali. La valutazione tiene conto altresì delle informazioni sul passato di un paese in relazione alla pesca INN, dedicando particolare attenzione ai vincoli specifici che i paesi in via di sviluppo devono affrontare, se del caso.

Dall'entrata in vigore del regolamento INN, la Commissione ha avviato dialoghi o altre forme di cooperazione con oltre 60 paesi. Nel contesto di 26 dialoghi tenuti dal 2012²⁶, con il sostegno attivo della Commissione, 15 partner hanno riformato con successo i loro sistemi di gestione della pesca allineando i loro quadri giuridici agli obblighi internazionali in qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo e Stati di commercializzazione.

²⁶ Articoli 31 e 32 del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio.

In altri casi, tuttavia, il dialogo informale non costituisce un deterrente sufficiente per indurre un paese terzo ad affrontare le carenze individuate.

Il regolamento INN istituisce l'ormai ampiamente noto "sistema dei cartellini"²⁷ che conferisce alla Commissione la facoltà di notificare a un paese terzo il rischio di essere identificato come paese non cooperante nella lotta contro la pesca INN (procedura di pre-identificazione, "cartellino giallo"). La Commissione intraprende un dialogo formale con il paese pre-identificato e instaura una cooperazione sulla base di un piano di azione.

Dalla fine del 2015 sette cartellini gialli sono stati revocati con successo, con il conseguimento di importanti riforme nel settore della pesca nei paesi interessati. Nello stesso periodo sono stati emessi nove cartellini gialli che hanno formalizzato dialoghi per affrontare le carenze individuate²⁸.

Nei casi in cui il paese pre-identificato non risolve i problemi segnalati, in violazione dei propri obblighi internazionali, la Commissione lo identifica come paese non cooperante nella lotta contro la pesca INN (procedura di identificazione, "cartellino rosso").

Mentre la pre-identificazione non comporta alcuna sanzione, la procedura di identificazione ha conseguenze importanti, compresi divieti di commercializzazione. Gli Stati membri sono tenuti a rifiutare le importazioni di prodotti della pesca marittima di pesci selvatici catturati da pescherecci battenti bandiera del paese terzo interessato.

L'identificazione è seguita da una proposta della Commissione al Consiglio di inserire il paese nell'elenco dei paesi terzi non cooperanti (la "procedura di inclusione nell'elenco").

Tale "inclusione nella lista nera" comporta misure che vanno oltre il divieto di importazione, quali:

- il divieto di acquistare pescherecci dal paese interessato;
- il divieto di cambiamento della barriera battuta da tali pescherecci con quella di uno Stato membro;
- il divieto di concludere accordi di noleggio;
- il divieto di esportare pescherecci dell'UE;
- il divieto di concludere accordi commerciali privati con cittadini dell'UE;
- il divieto di svolgere operazioni di pesca congiunta con l'UE;
- l'eventuale denuncia di accordi di pesca bilaterali o accordi di partenariato nel settore della pesca; e/o
- il divieto di avviare ulteriori negoziati per la conclusione di accordi bilaterali o accordi di partenariato nel settore della pesca.

Dalla fine del 2015 un cartellino rosso è stato revocato con successo ed è stata effettuata la radiazione dall'elenco dei paesi non cooperanti con il conseguimento di importanti riforme nel paese interessato. Nello stesso periodo sono stati emessi due cartellini rossi che hanno formalizzato dialoghi sulle carenze più rilevanti individuate, con successiva inclusione dei paesi interessati nell'elenco di cui sopra da parte dal Consiglio²⁹. In un caso

²⁷ https://ec.europa.eu/fisheries/sites/fisheries/files/illegal-fishing-overview-of-existing-procedures-third-countries_en.pdf.

²⁸ Ibidem.

²⁹ Ibidem.

è stato necessario denunciare un accordo di partenariato per una pesca sostenibile ai sensi dell'articolo 38 del regolamento INN.

La cooperazione attraverso i dialoghi con paesi terzi consegue risultati tangibili e porta a una migliore governance, si pensi in particolare ai seguenti aspetti:

- la revisione della normativa;
- l'adozione di piani di azione nazionali in linea con il piano di azione internazionale della FAO contro la pesca INN;
- sanzioni più severe;
- cooperazione, coordinamento e mobilitazione migliori delle diverse autorità competenti; e
- impegno politico per la lotta contro la pesca INN al massimo livello.

I processi di dialogo hanno offerto ai paesi interessati un quadro per rafforzare i sistemi di monitoraggio, controllo e sorveglianza mediante un monitoraggio più efficace delle attività di pesca, compresi gli obblighi del sistema di controllo dei pescherecci (VMS) per le flotte nazionali e oceaniche e le procedure di ispezione e controllo. Tuttavia, come mostra il cartellino giallo più recente, la mancanza di impegno può portare rapidamente al deterioramento dei quadri messi in atto per contrastare la pesca INN, determinando l'emissione di un secondo cartellino.

➤ Creazione di una rete di alleati

La lotta contro la pesca INN richiede un'azione coordinata e nessun paese può riuscire in tale intento agendo da solo. L'esperienza ha dimostrato che lottare contro la pesca INN è molto più efficace se vi sono sinergie a livello regionale, piuttosto che paesi che agiscono isolatamente. Ogni volta che un paese rafforza il proprio sistema di controlli in materia di pesca INN, vi è il rischio che chi infrange le regole si trasferisca in altri paesi con leggi e controlli meno rigorosi.

Il successo risiede quindi nel coinvolgere quanti più paesi possibile in un approccio proattivo e vigile continuo contro la pesca INN a livello internazionale. Sono stati istituiti diversi gruppi di lavoro INN bilaterali con paesi importanti che praticano la pesca. Tali gruppi fungono da piattaforme per scambi regolari e per dare seguito ad azioni pertinenti per contrastare la pesca INN.

In linea con la dimensione esterna della politica comune della pesca, l'UE³⁰ promuove azioni nelle ORGP sulla base dei principi e delle norme dell'Unione. Insieme ad altri paesi, l'UE ha sostenuto attivamente gli sforzi per rafforzare le misure di contrasto della pesca INN nelle ORGP, compresa l'elaborazione di elenchi incrociati di navi INN tra ORGP e disposizioni che penalizzano i cittadini coinvolti nella pesca INN.

La Commissione sostiene varie iniziative regionali, quali la creazione di una rete INN in seno all'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN), una piattaforma operativa per la condivisione di informazioni in tempo reale che sostiene le attività quotidiane dei membri di tale associazione in un modo molto pratico. Progetti di rafforzamento delle capacità regionali a sostegno dello sviluppo e della gestione della

³⁰

Rappresentata dalla Commissione europea.

pesca, nonché del potenziamento della capacità di contrastare la pesca INN, sostengono ulteriormente la cooperazione con organismi regionali e subregionali.

➤ Promozione di sistemi di certificazione delle catture

Una parte importante dei dialoghi con i paesi terzi si concentra sui loro sistemi di tracciabilità per importazioni ed esportazioni. I paesi terzi sono tenuti a dimostrare la loro capacità di rilasciare certificati di cattura affidabili. In conformità con le linee guida volontarie della FAO sui sistemi di documentazione delle catture, la Commissione formula raccomandazioni per miglioramenti e in alcuni casi fornisce formazione in loco per la convalida dei certificati di cattura dell'UE e per lo svolgimento dei relativi controlli.

➤ Promozione dell'attuazione dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato d'approdo

L'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo (PSMA) è entrato in vigore il 5 giugno 2016. L'UE ha approvato l'accordo con decisione del Consiglio del 20 giugno 2011³¹.

L'accordo sulle misure dello Stato di approdo è il primo accordo internazionale vincolante che si occupa specificamente di pesca INN. Il suo obiettivo è prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN impedendo ai pescherecci impegnati in attività di pesca INN di utilizzare i porti e sbarcare le loro catture. Tale accordo riduce quindi l'incentivo per tali pescherecci a continuare ad operare, impedendo allo stesso tempo anche ai prodotti della pesca ottenuti attraverso la pesca INN di raggiungere i mercati nazionali e internazionali.

Attualmente il numero di partecipanti al PSMA è superiore a 65. Si tratta di un vero successo. Numerose delle nuove parti contraenti hanno aderito e ratificato il PSMA, grazie in parte ai loro dialoghi sulla pesca INN con l'UE, introducendo riforme dei loro sistemi giuridici per gli aspetti relativi alla pesca.

Tuttavia la ratifica costituisce soltanto il primo passo per mettere in pratica tale trattato. Il PSMA prevede altresì meccanismi di finanziamento per gli Stati in via di sviluppo, con l'erogazione di assistenza tecnica e sviluppo delle capacità tramite il programma globale di sviluppo delle capacità della FAO. L'UE e la Commissione forniscono finanziamenti a sostegno di tale programma.

➤ Impatto dei dialoghi sulla pesca INN sui paesi APPS

Esiste un collegamento evidente tra il ruolo degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) dell'UE³² con i paesi partner e la lotta dell'UE contro la pesca INN. Attualmente vi sono 20 APPS con paesi partner nell'Oceano Atlantico, Indiano e Pacifico, di cui 13 hanno protocolli attivi che consentono le attività di pesca.

³¹ Decisione del Consiglio, del 20 giugno 2011, relativa all'approvazione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (2011/443/UE).

³² https://ec.europa.eu/fisheries/cfp/international/agreements_it.

Gli APPS sostengono gli obiettivi strategici in materia di pesca INN attraverso strumenti, compresi programmi di rafforzamento delle capacità e formazione, nonché rafforzando i sistemi di monitoraggio, controllo e sorveglianza, tra cui, in particolare, i sistemi elettronici di trasmissione dei dati. Ciò ha effetti di ricaduta positivi nel contesto della lotta contro la pesca INN.

Al fine di garantire la coerenza della dimensione esterna della politica comune della pesca, la Commissione propone che qualsiasi accordo di pesca bilaterale permanente o accordo di partenariato nel settore della pesca venga denunciato se un paese terzo non assolve i propri obblighi di contrastare la pesca INN, come stabilito dall'articolo 38 del regolamento INN.

Sebbene l'inclusione di un paese terzo nell'elenco dei paesi non cooperanti in materia di pesca INN (con assegnazione di un "cartellino rosso") porti alla cessazione dell'APPS in vigore, la Commissione si astiene, di propria iniziativa, dal rinnovare i protocolli APPS con paesi che non hanno affrontato le carenze individuate nel contesto dei cartellini gialli.

➤ Sostegno a favore di paesi terzi

I dialoghi sulla pesca INN sono spesso accompagnati da programmi di sostegno provenienti da diverse fonti.

L'UE, in stretto contatto con la FAO e la Banca mondiale, promuove il coordinamento tra i vari fornitori di sostegno al fine di garantire che quest'ultimo sia incanalato in risposta alle esigenze individuate. Ciò dovrebbe evitare altresì la duplicazione del sostegno.

L'UE e la Commissione forniscono finanziamenti nel quadro del programma globale di sviluppo delle capacità della FAO. Tale programma è progettato per aiutare i paesi in via di sviluppo ad attuare l'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo attraverso l'assistenza tecnica e lo sviluppo di capacità. In risposta a richieste specifiche, la Commissione, spesso insieme all'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), ha inoltre offerto ad alcuni paesi sessioni personalizzate di rafforzamento delle capacità per quanto riguarda la certificazione delle catture, gli strumenti di monitoraggio, controllo e sorveglianza e la politica.

Al fine di potenziare i controlli sulle informazioni contenute nei certificati di cattura, dal 2016 la Commissione ha altresì agevolato lo sviluppo, da parte dell'EFCA e dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) di funzionalità nuove negli strumenti di sorveglianza elettronica dell'EFCA (servizi marittimi integrati dell'EFCA). Tali funzionalità mirano ad assistere e aumentare l'effetto di deterrenza in materia di pesca INN in tutto il mondo (ad esempio al largo della costa dell'Africa occidentale e nelle zone dell'Oceano Nord Atlantico e dell'Artico). La Commissione ha altresì assistito l'EFCA nell'intraprendere varie azioni di rafforzamento delle capacità per gli ispettori della pesca nei paesi terzi.

L'UE fornisce finanziamenti dedicati per lo sviluppo all'Africa, alla regione del Pacifico e dell'Oceano Indiano al fine di sostenere lo sviluppo e la gestione della pesca sostenibile. Ciò comprende azioni volte a contribuire a rafforzarne le capacità di contrasto della pesca INN. In particolare, l'UE ha stanziato:

- 35 milioni di EUR per gli Stati ACP del Pacifico, nel quadro del partenariato marittimo Pacifico-Unione europea (PEUMP)³³;
- 15 milioni di EUR per l'Africa occidentale, nel quadro del programma per il miglioramento della governance regionale della pesca nell'Africa occidentale (PESCAO)³⁴; e
- 28 milioni di EUR per la regione dell'Oceano Indiano, nel quadro del programma ECOFISH³⁵.

Per quanto concerne il PEUMP, il bilancio stanziato per l'azione di contrasto della pesca INN è di 3,9 milioni di EUR. Le misure in questione sono progettate per migliorare il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza della pesca oceanica e costiera, la legislazione, l'accesso alle informazioni (trasparenza) e la gestione efficace delle aree marine.

Per il programma PESCAO, l'importo previsto per misure e progetti in materia di pesca INN è di 7,9 milioni di EUR. Le misure nel quadro di questo progetto comprendono l'assistenza tecnica fornita dall'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA) alla Commissione subregionale della pesca (SRFC), al Comitato per la pesca per il Golfo di Guinea centro-occidentale (FCWC) e ai loro paesi membri, in modo coordinato, utilizzando l'esperienza acquisita nel contesto dell'UE. In particolare, nel 2019 l'EFCA ha tenuto cinque sessioni di formazione nella regione sul monitoraggio, sul controllo e sulla sorveglianza della pesca, nonché sulle ispezioni e sull'uso del VMS, del sistema di identificazione automatica (AIS), di comunicazioni radio e immagini satellitari. Ha inoltre fornito sostegno a un riesame della legislazione sulla pesca in un paese e all'adozione di un piano di azione nazionale contro la pesca INN in un altro. Attraverso il programma PESCAO, la SRFC ha organizzato tre campagne di controllo congiunto nel 2019, con la partecipazione di almeno tre paesi membri e il sostegno dell'EFCA e della marina francese. Tale attività ha portato a 157 ispezioni. Il programma PESCAO sosterrà lo spiegamento di sistemi VMS regionali nelle due sottoregioni, aumentandone significativamente la capacità di contrastare la pesca INN.

Il programma ECOFISH comprende un pilastro specifico destinato ad aumentare la capacità di contrastare la pesca INN nell'Oceano Indiano occidentale. 4,4 milioni di EUR sono destinati a progetti che mirano principalmente a fornire formazione a ispettori della pesca, consentire la partecipazione a pattugliamenti congiunti e facilitare l'uso e lo scambio di dati VMS a livello regionale³⁶.

L'UE ha inoltre sostenuto i paesi partner nel garantire la corretta attuazione del sistema di certificazione delle catture, ad esempio mediante seminari organizzati tramite i gruppi di lavoro sulla pesca INN con le principali nazioni dedite alla pesca al di fuori dell'UE.

³³ Finanziato dall'11° Fondo europeo di sviluppo (FES),
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L.2015.058.01.0001.01.ITA>.

³⁴ Ibidem.

³⁵ Ibidem.

³⁶ Allegato 2 della decisione della Commissione sul programma d'azione annuale 2018 a favore dell'Africa orientale e meridionale e dell'Oceano Indiano che dovrà essere finanziato dall'11° Fondo europeo di sviluppo.

2.3 Altri quadri di cooperazione internazionale e cooperazione con le parti interessate

Negli ultimi anni la consapevolezza dell'importanza della lotta contro la pesca INN è aumentata notevolmente in tutto il mondo. La pesca INN è diventata un argomento ricorrente nel contesto di consessi quali il G20, il G7 e il Forum economico di Davos.

La Commissione ha intensificato la cooperazione e il coordinamento con partner internazionali quali la Banca mondiale, la FAO, l'Interpol e l'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine (UNODC), per garantire che le misure adottate siano coerenti tra loro e per creare sinergie nella cooperazione dell'UE con paesi terzi specifici.

La cooperazione strutturata con l'EU NAVFOR³⁷ ha migliorato l'individuazione della pesca INN al largo del Corno d'Africa. Anche il coordinamento con misure adottate nel contesto dell'agenda per la sicurezza marittima dell'UE è utile per fornire una risposta strutturata alle minacce potenziali relative alla pesca INN e ai reati connessi in mare.

Il consiglio consultivo per i mercati e quello per la flotta oceanica rappresentano un forum per la cooperazione e gli scambi continui con le parti interessate. La Commissione riceve inoltre allarmi e dati da organizzazioni non governative (ONG) in merito ad attività sospette di pesca INN in varie parti del mondo. Persegue inoltre un dialogo regolare con le ONG su questioni relative alla pesca INN.

Le ONG svolgono inoltre un ruolo importante nella lotta contro la pesca INN. Tali organizzazioni portano avanti una serie di iniziative concepite per aiutare nei loro sforzi di adattamento i paesi coinvolti in dialoghi sulla pesca INN. Ad esempio, contribuiscono all'individuazione delle sfide e delle possibili soluzioni. La loro attività di promozione è determinante nell'influenzare il comportamento degli operatori e le scelte dei consumatori. Le ONG forniscono inoltre informazioni utili su attività sospette di pesca INN, cui la Commissione dà seguito, se del caso.

3. Sfide principali nell'attuazione del regolamento INN

3.1 Attuazione all'interno dell'UE

Fintantoché le misure e le sanzioni per violazioni gravi differiscono tra gli Stati membri di bandiera che interpretano le norme di applicazione in modi diversi, la parità di condizioni all'interno dell'UE rimarrà fuori portata. Per affrontare questa questione, la proposta della Commissione di revisione del sistema di controllo della pesca dell'UE chiarisce, rafforza e armonizza le disposizioni di applicazione attualmente stabilite tanto nel regolamento sul controllo attuale quanto nel regolamento INN. Sarà importante raggiungere un accordo tra i colegislatori che salvaguardi tale obiettivo.

³⁷

Utilizzando le informazioni fornite dall'EU NAVFOR, la Commissione analizza e trasmette alla Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano avvistamenti e riprese di immagini aeree di navi che possono essere impegnate in attività di pesca e connesse alla pesca, in particolare le attività che potrebbero essere considerate in violazione delle norme applicabili in materia di conservazione e di gestione.

Allo stesso modo, tale revisione deve stabilire la base giuridica per l'uso obbligatorio del certificato di cattura digitale (CATCH) al fine di massimizzare l'efficienza del sistema. A un livello più tecnico, occorre garantire l'interoperabilità di tale sistema con altri ambienti informatici all'interno dell'UE (ad esempio per consentire lo scambio di certificati elettronici tra tutte le amministrazioni doganali dell'UE – CERTEX), così come con l'ambiente informatico del controllo della pesca di paesi terzi, preferibilmente attraverso un'unica soluzione³⁸. CERTEX potrebbe contribuire a facilitare la cooperazione tra agenzie e i controlli incrociati sulle importazioni.

➤ Dialoghi con paesi terzi

La sfida principale, spesso riscontrata nell'attuazione del regolamento INN nei confronti di paesi terzi, consiste nel suscitare una volontà politica sufficiente per rivedere i quadri giuridici e allinearli con gli obblighi internazionali pertinenti. In tale contesto, è fondamentale stabilire misure e sanzioni deterrenti, proporzionate e immediate per garantire che i trasgressori non traggano profitto dalle attività di pesca INN.

Una volta messo in atto il quadro giuridico, la sfida principale è attuarlo in maniera efficace e proattiva. Ciò richiede tempo, risorse, volontà, capacità e competenze. Di conseguenza è necessario apportare assistenza tecnica e sostegno finanziario, forniti da agenzie specializzate. Il finanziamento di tale sviluppo di capacità dovrebbe essere coordinato per evitare inutili duplicazioni degli sforzi. A questo proposito, dall'esperienza acquisita emerge che è necessario che i procuratori, i giudici e altri membri del personale di organi giurisdizionali apprendano di più sulle caratteristiche specifiche della legislazione sulla pesca, nonché sui relativi obblighi di monitoraggio, controllo e sorveglianza. Lo sviluppo di capacità fornito da agenzie specializzate di organizzazioni delle Nazioni Unite quali FAO, UNODC o INTERPOL offre un'opportunità unica per garantire che i trasgressori siano privati dei benefici delle loro attività illegali.

Un'altra sfida, applicabile a un periodo di tempo più lungo, consiste nel prevenire il rischio di recidiva. Sostenere la necessaria volontà politica è l'obiettivo principale da perseguire in questo contesto.

➤ Rafforzamento della governance internazionale per contrastare la pesca INN

Il proseguimento delle ratifiche e l'attuazione effettiva e completa dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo (PSMA) da parte di tutte le parti contraenti costituiranno una delle principali sfide nei prossimi anni. L'UE ospiterà a Bruxelles il terzo incontro delle parti contraenti del PSMA. Tale importantissimo incontro multilaterale costituirà la prima opportunità in assoluto per riesaminare e valutare l'efficacia dell'accordo. In tale occasione, la FAO riferirà altresì in merito allo stato di avanzamento dello sviluppo di un sistema globale di scambio di informazioni (GIES) destinato a facilitare lo scambio di informazioni sul rifiuto di approdo e sui risultati delle ispezioni tra le parti dell'accordo. Ancora una volta, gli sviluppi informatici costituiranno

³⁸

L'UN/CEFACT (il Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico) sta attualmente svolgendo un lavoro importante per esaminare la possibilità di utilizzare il formato FLUX in questo contesto.

tanto un'opportunità quanto una sfida per quanto concerne l'interoperabilità con altri quadri informatici.

Nel contesto delle ORGP, la sfida è raggiungere un consenso sulle misure di contrasto della pesca INN tra le parti contraenti, in particolare per quanto concerne l'elaborazione di elenchi incrociati di navi INN tra ORGP, lo sviluppo di disposizioni contro i cittadini coinvolti nella pesca INN e norme più trasparenti in materia di titolarità effettiva delle navi.

Un'altra sfida importante deriva dagli Stati di bandiera che "vendono" le loro bandiere ad operatori di paesi terzi. Tali Stati, le cui bandiere sono spesso denominate "bandiere di comodo", spesso non riescono ad esercitare la competenza giurisdizionale o il controllo effettivo sulle navi registrate sotto la loro bandiera. La sfida è garantire che tali paesi rispettino le loro responsabilità in qualità di Stati di bandiera ai sensi del diritto internazionale in relazione alla pesca e che garantiscano una migliore cooperazione interagenzie tra le autorità di controllo della pesca e quelle competenti per l'immatricolazione dei pescherecci (comprese le navi frigorifere e le navi da rifornimento).

La trasparenza è fondamentale per garantire un migliore controllo e scoraggiare eventuali attività di pesca INN. Occorre rendere accessibili al pubblico maggiori informazioni sulle norme applicabili e sulle navi interessate. Tutti i paesi sono tenuti a pubblicare la legislazione nazionale pertinente relativa alla gestione e conservazione delle proprie risorse e alle condizioni che disciplinano le attività dei pescherecci che operano sotto la loro bandiera e delle navi di paesi terzi che svolgono attività di pesca nelle loro acque (inclusi registri pubblici delle flotte, licenze e autorizzazioni di pesca nonché la partecipazione al registro mondiale della FAO delle navi da pesca, delle navi frigorifere e delle navi da rifornimento). Sono necessari accordi di accesso alla pesca più trasparenti, come quelli caratteristici degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) dell'UE³⁹.

➤ Cooperazione e coordinamento

Spesso le violazioni dei diritti umani e dei diritti del lavoro nel settore della pesca sono associate alla pesca INN. L'applicazione del regolamento INN può contribuire a svelare tali abusi. Inoltre l'esperienza mostra che il miglioramento delle strutture e degli strumenti di controllo della pesca ha portato a miglioramenti nell'affrontare le violazioni dei diritti umani e del lavoro. Il regolamento INN non è tuttavia di per sé lo strumento adatto per affrontare tali violazioni, dato che il suo ambito di applicazione è chiaramente limitato alla pesca INN come definita nel diritto internazionale. Tali sfide più ampie richiedono quindi un quadro giuridico diverso e appropriato.

La politica di contrasto della pesca INN interagisce sempre più con le politiche in materia di lavoro, dogane, commercio e trasporti, con i requisiti sanitari, con la repressione delle frodi e di reati quali l'evasione fiscale o il riciclaggio di denaro. Un più forte coordinamento interno (tra i diversi servizi della Commissione e con il servizio

³⁹

Gli APPS firmati dall'UE impegnano i paesi partner a rendere disponibili al pubblico i loro accordi bilaterali con altri partner e ad applicare i principi di non discriminazione.

europeo per l'azione esterna - SEAE) ha aiutato la Commissione a creare sinergie e migliorare l'efficacia. Tali sforzi devono continuare, ma c'è un'ulteriore sfida: garantire canali adeguati per la cooperazione e il coordinamento a livello internazionale. Anche la cooperazione tra agenzie a livello di Stati membri dovrebbe essere ulteriormente incoraggiata.

4. Conclusioni

Il regolamento INN ha continuato a fornire un quadro completo ed efficace per contrastare la pesca INN all'interno dell'UE. Si tratta di un sistema unico: da un lato, impedisce ai prodotti provenienti dalla pesca INN di entrare nel mercato dell'UE, dall'altro, i dialoghi con i paesi terzi moltiplicano gli sforzi per contrastare la pesca INN nel mondo.

Il sistema dei cartellini previsto dal regolamento INN è diventato uno strumento riconosciuto a livello internazionale per progredire nella lotta contro la pesca INN e attirare maggiore attenzione su questa piaga in tutto il mondo. Deve il suo successo in parte al fatto che il sistema creato dal regolamento INN non impone alcuna norma UE ai paesi terzi. Garantisce piuttosto, semplicemente, che essi rispettino i loro impegni ai sensi del diritto internazionale, in qualità di Stati di bandiera, Stati di approdo, Stati costieri e Stati di commercializzazione.

Per conseguire il traguardo 14.4 degli obiettivi di sviluppo sostenibile, eliminare la pesca INN e tenere fede agli impegni assunti nel Green Deal europeo, è nell'interesse dell'UE promuovere tanto il sistema di certificazione delle catture quanto il sistema dei cartellini in tutto il mondo, come strumenti forti nella lotta contro la pesca INN. Ciò deve essere accompagnato da sforzi per colmare le lacune di governance a livello regionale e globale e aumentare la capacità dei paesi terzi di contrastare la pesca INN.

Al fine di migliorare ulteriormente la capacità del regolamento INN e del quadro dell'UE di contrastare, combattere ed eliminare la pesca INN, è importante adottare e attuare rapidamente il sistema rivisto di controllo della pesca dell'UE. Rientra in tale contesto la digitalizzazione del sistema di certificazione delle catture.